

Codice A1610B

D.D. 21 maggio 2020, n. 216

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NONIO (VB)
Intervento: Sistemazione terreno con muri di contenimento, recinzione con cancelli pedonali e
accesso carraio-pedonale-scale, nonché nuovi posti auto ad uso pubblico al servizio dell'area
comunale - NCT - Foglio 9, mappali 601-739. Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO N. DD-A16 216

DEL 21/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NONIO (VB)
Intervento: Sistemazione terreno con muri di contenimento, recinzione con cancelli
pedonali e accesso carraio-pedonale-scale, nonché nuovi posti auto ad uso pubblico
al servizio dell'area comunale – NCT - Foglio 9, mappali 601-739. Autorizzazione
paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per
l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle
funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle
Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica
disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta
salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il
paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela
paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere
autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni
il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/29/2020A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n.6912/A1610B del 23/01/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Nonio** (VB)
Intervento: Sistemazione terreno con muri di contenimento, recinzione con
cancelli pedonali e accesso carraio-pedonale-scale, nonché
nuovi posti auto ad uso pubblico al servizio dell'area
comunale – NCT - Foglio 9, mappali 601-739
Istanza: [REDACTED] **Alesia**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Nonio, in data 23/01/2020 (6912/A1610B), con nota prot. n.134 del 16/01/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

considerato che l'intervento previsto consiste nella Sistemazione del terreno in oggetto, con muri di contenimento, recinzione cancelli pedonali e accesso carraio-pedonale-scale, nonché la creazione di nuovi posti auto ad uso pubblico al servizio dell'area Comunale;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

verificato che il Comune di Nonio (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

Classif. 11.100/29/2020A/A16.000

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico *imposto con D.M. 25 febbraio 1974 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al Lago d'Orta, sita in comune di Nonio"*, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda "A 167" del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte;

considerato che le opere così come proposte - che prevedono dei piccoli muretti da realizzarsi con blocchi di pietra di modeste dimensioni e ricoperti con verde rampicante, per il contenimento della scarpata di sostegno della piazzola sovrastante prescelta per accogliere i quattro posti auto, nonché dell'inserimento di una scaletta metallica all'interno del lotto di proprietà ed un tratto di nuova recinzione a protezione dei nuovi posti auto - non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, se realizzate nel pieno rispetto delle condizioni sotto riportate,

con la presente si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. alla realizzazione delle opere proposte, a condizione che:

- ✓ la barriera metallica in progetto, prevista in acciaio zincato, al fine di un migliore inserimento paesaggistico nell'area boscata in esame, sia realizzata in acciaio tipo corten.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Giancarlo Bruno

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

Via e-mail

Novara

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, governo e tutela del
territorio
Settore territorio e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. <vd. e-mail di trasmissione>

Class.

AMBITO E SETTORE	Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
DESCRIZIONE	NONIO (VB) Sistemazione terreno con muri di contenimento, recinzione con cancelli pedonali e accesso carraio-pedonale-scale, nonché nuovi posti auto ad uso pubblico al servizio dell'area comunale
DATA RICHIESTA	data di arrivo richiesta 11/02/2020 protocollo entrata richiesta n.1757 del 12/02/2020
RICHIEDENTE:	[REDACTED]
PROCEDIMENTO:	Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO	Regione Piemonte - Pubblico

Considerata la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

TUTELA PAESAGGISTICA

Visto l'art. 103 del D.L. 17.03.2020 n.18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed inoltre l'art. 37 del D. L. 8.04.2020 n. 23, riguardanti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato il parere e la relazione della Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto facendo proprio il citato parere della Regione Piemonte.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Si rappresenta, pregando di fornire precise istruzioni alla D.L., che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

Il responsabile dell'istruttoria
C. Galvan / E. Lanza



per IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Antonella RANALDI



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo